


Giornale di *n. 143, anno XXXVI, 2014, 3*
DIRITTO DEL LAVORO e di
RELAZIONI INDUSTRIALI
fondato da Gino Giugni

In questo numero

Garofalo *L'apprendistato dopo il Testo unico del 2011 /*
De Stefano *Lo sciopero fra corti e organi di supervisione*
internazionali / **Monaco** *I danni al lavoratore:*
responsabilità civile e previdenziale /
Paonessa *Debito di sicurezza e delega di funzioni*
nella giurisprudenza / **Barbieri - Carrieri -**
Maresca *Opinioni sul Testo unico sulla rappresentanza /*
Collins - Hiez *Opinioni su Life Time Contracts,*
a cura di Nogler e Reifner



I DANNI AL LAVORATORE: IL DIFFICILE DIALOGO FRA RESPONSABILITÀ CIVILE E RESPONSABILITÀ PREVIDENZIALE

di Maria Paola Monaco

1. La risarcibilità dei danni conseguenti alla violazione dell'art. 2087 c.c.: il difficile rapporto fra danno biologico e danno differenziale. 2. La quantificazione del danno differenziale. 3. Danno biologico sottospecie morale. 4. L'amplificazione della frattura fra danno biologico e danno morale con riferimento al danno c.d. "tanatologico" o da morte immediata. 5. Il danno da costrittività organizzativa e il suo possibile ingresso nel sistema pubblico.

1. Se nessuno pone più in discussione la natura contrattuale della responsabilità civile del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore a causa della mancata predisposizione di misure di sicurezza idonee a tutelarne l'integrità fisica e la personalità morale, cosa diversa è parlare di tutela risarcitoria ed abbinarla alla portata applicativa dell'art. 2087 c.c.¹. Nel complesso contesto del lavoro, infatti, l'idea che la tutela risarcitoria possa costituire strumento privilegiato per una efficace salvaguardia dei valori materiali e spirituali della persona, fin da subito, è apparsa talmente fragile da indurre il legislatore a creare un sistema di assicurazione obbligatoria improntato a criteri di imputazione della responsabilità di tipo oggettivo.

Proprio il permanere della natura contrattuale della responsabilità *ex art.* 2087 c.c. non esclude, tuttavia, che il lavoratore leso possa agire per la tutela del proprio diritto *ex art.* 2043 c.c. in via alternativa o concorrente con l'azione contrattuale².

¹ Nogler, 2006, 63 ss.

² Appare oramai pacifica la natura contrattuale della responsabilità civile del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore a causa della mancata predisposizione delle misure di sicurezza idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. Esistono, tuttavia, diverse configurazioni della natura contrattuale dell'obbligo di sicurezza, che vanno dalla collocazione dell'obbligo nell'alveo della cooperazione creditoria (per l'adesione alla tesi dell'obbligo di sicurezza come obbligo di cooperazione creditoria, v. l'autorevole posizione di Cinelli, 2007, spec. 162, dove l'A. afferma che «l'obbligazione di sicurezza [rientra] negli obblighi di collaborazione all'adempimento, cui l'imprenditore è soggetto ai sensi dell'art. 1206 c.c.»). In precedenza Balzarini, 1965, 10; Cattaneo, 1964, 118; Ghezzi, 1965); ovvero, nell'ambito degli obblighi accessori o di protezione *ex artt.* 1175 e 1375 c.c. (Mengoni, 1954; Scognamiglio, 1968; Castronovo, 1976) o ancora, come obbligo autonomo principale e non accessorio (Napoli, 2004). Posta la natura contrattuale della responsabilità *ex art.* 2087 c.c., va tuttavia rilevato che, per consolidato orientamento

Scopo del presente lavoro è dunque quello di verificare i livelli di interferenza intercorrenti fra responsabilità civile e responsabilità previdenziale con riferimento ad alcune voci di danno risarcibile in conseguenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, a partire da quella che presenta maggiori profili di complessità: il c.d. danno biologico³.

Prima di addentrarci nel vivo del dibattito che, negli ultimi anni, ha caratterizzato il tema della risarcibilità del danno biologico nel limitato settore lavoristico pare opportuno definire i contorni della fattispecie nella quale tale voce viene in rilievo. Il lavoratore che subisca un danno da infortunio sul lavoro ovvero da malattia professionale che rientri nell'ambito di operatività del d.p.r. n. 1124/1965 e del d.lgs. n. 38/2000, ha diritto – indipendentemente da indagini in ordine all'imputabilità del fatto dannoso ed in tutti i casi di danno biologico con postumi invalidanti pari o superiori al 6% – all'indennizzo assicurativo⁴. In forza di quanto dispone l'art. 10 del T.U.⁵ l'eventuale differenza che permanga fra il *quantum* stabilito a titolo di indennizzo ed il *quantum* derivante dall'applicazione delle regole civilistiche in termini di risarcimento del danno potrà essere richiesta al datore di lavoro il cui esonero da responsabilità civile non opera quando costui ovvero un incaricato della direzione o della sorveglianza del lavoro, di cui il datore di lavoro debba comunque rispondere, abbia riportato, per il fatto dal quale è derivato l'infortunio, condanna penale per reato perseguibile d'ufficio. Alla differenza fra «indennizzo» e «risarcimento del danno» viene attribuita, senza alcun supporto definitorio di tipo normativo, la dizione «danno differenziale»⁶. Proprio con riferi-

giurisprudenziale, tale qualificazione non esclude che il lavoratore leso possa agire a tutela del proprio diritto ex art. 2043 c.c., in quanto il comportamento del datore di lavoro può configurarsi contemporaneamente come inadempimento contrattuale e come violazione del diritto costituzionale del lavoratore alla tutela della salute. Fra le tante, Cass. 10.5.1997 n. 4097, *DeJure*; Cass., 24.2.2006 n. 4184, *RIML*, 2006, 1221, secondo la quale «sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di *neminem laedere*, espresso dall'art. 2043 cod. civ. (la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale), sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 cod. civ. ad integrazione ex lege, delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro».

³ In generale, Cinelli, Giubboni, 1998; Persiani, 1992, 237, laddove afferma che le caratteristiche di struttura della disciplina di diritto comune rendono inidonea una piena garanzia del lavoratore.

⁴ Qualora la percentuale d'invalidità sia superiore al 15% il lavoratore avrà diritto anche ad una copertura per danno patrimoniale – corrisposta non in forma di capitale ma di rendita – per perdita di capacità lavorativa generica. V. Pietropaoli, 2000, 64.

⁵ Ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n. 1124/1965 «non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti».

⁶ Per una commistione delle espressioni «danno differenziale» e «danno complementare» v. T. Varese 11.12.2012, *DeJure*. Tale pronuncia stabilisce che, in tema di risarcimento danni derivanti da infortunio sul lavoro, mentre l'assicurazione Inail garantisce una liquidazione indennitaria del danno subito dal lavoratore, anche per propria colpa, nell'am-

mento a quanto, al fine del distacco fra la giunzione fra le – un territorio della riforma del di una malattia l'attitudine come capacità conseguiva poi un'effettiva introduzione di danno¹⁰, moniale risarcimento, quindi la loro valore.

Con il presente fattispecie «il contiguo» bito si sono :

bito del rapporto della violazione rimane in capo al risarcire l'infortunio esclusivamente oggettivamente qualsiasi rilevanza le conseguenze persona), il danno si estende a tutto il danno biologico temporaneo strettamente correlato intercorre fra il Ciriello, 2008; del danno da 2008, 1087.

⁷ Le voci restano fuori della disciplina

⁸ Cfr. Dalla

⁹ V. art. 74.

¹⁰ «L'esame del codice civile soltanto i danni 1986, I, 2324.

mento a questa voce di danno la riforma introdotta dal d.lgs. 38/2000 ha determinato, al fine di un suo recupero da parte del lavoratore, la riapertura del rapporto civilistico fra datore di lavoro e lavoratore⁷. È il danno differenziale l'elemento di congiunzione fra due ambiti – quello del diritto privato e quello del diritto previdenziale – un tempo completamente scissi⁸. Nel diritto previdenziale, anteriormente alla riforma del 2000, la rendita Inail veniva erogata in «conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro»⁹. Quindi, dalla sola riduzione dell'attitudine al lavoro, intesa come capacità lavorativa generica, in misura superiore a determinate percentuali conseguiva l'indennizzo, a prescindere dal fatto che la menomazione determinasse poi un'effettiva riduzione di reddito. Parimenti, in ambito civilistico, prima dell'introduzione nel diritto vivente del danno biologico inteso come *tertium genus* di danno¹⁰, la lesione del bene alla salute poteva determinare solo un danno patrimoniale risarcito anch'esso con riferimento alla perdita di reddito al quale si aggiungeva, in caso di reato, anche un danno morale soggettivo. Fino a questo momento, quindi, danno previdenziale e danno civile erano raffrontabili soltanto per la loro valenza esclusivamente patrimoniale.

Con il passare degli anni l'emersione in modo sempre più «prepotente» della fattispecie «danno biologico» in ambito civilistico ha finito per contaminare anche il contiguo ambito previdenziale. In questo processo evolutivo, tuttavia, i due ambiti si sono allontanati fra loro fino ad evidenziare una vera e propria incomunica-

bita del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui l'infortunio sia stato cagionato in conseguenza della violazione da parte del datore di lavoro delle norme di protezione contro gli infortuni, rimane in capo allo stesso la responsabilità dell'illecito compiuto e quindi il dovere di risarcire l'intero danno provocato. E poiché il danno indennizzato dall'Inail è esclusivamente il danno alla salute in senso stretto (si tratta di un danno quantificato oggettivamente a parità di sesso, età e menomazione, escludendo dalla tutela indennitaria Inail qualsiasi rilevanza soggettiva del danno, le c.d. componenti dinamiche del danno biologico, le conseguenze pregiudizievoli – anche di tipo morale – che il danno ha sulla singola persona), il danno che il lavoratore può chiedere in sede civilistica come danno differenziale si estende a tutto ciò che non è compreso nella copertura assicurativa, e cioè: il danno biologico temporaneo, il danno biologico fino al 5%, il danno morale e tutta la componente strettamente soggettiva del danno biologico. Per una chiara esposizione della differenza che intercorre fra le due categorie v. Cinelli, 2011, 3, § 4. In tema di danno differenziale, cfr. Ciriello, 2008; Giubboni, 2007, 3; in particolare, sui rapporti tra indennizzo e risarcimento del danno da menomazione dell'integrità psico-fisica, La Peccerella, 2008, 52; Rivero, 2008, 1087.

⁷ Le voci di danno non indennizzate, infatti, chiamate come danno complementare, restano fuori dallo schema dell'art. 10 del T.U. e, quindi, possono essere richieste al di là della disciplina speciale. Cfr. Giubboni, 2007, 6.

⁸ Cfr. Dalla Riva, 2009, 480.

⁹ V. art. 74, d.p.r. n. 1124/1965.

¹⁰ «L'esame della legislazione e della dottrina precedenti e successive all'emanazione del codice civile induce a ritenere che nella nozione di danno patrimoniale vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi»: così C. Cost. 14.7.1986 n. 184, *FI*, 1986, I, 2053; *GC*, 1986, I, 2324.

bilità. Traccia di questo si rinviene in alcune fondamentali pronunce della Corte costituzionale dei primi anni novanta nelle quali la Corte ha avuto modo di precisare che «la copertura assicurativa non ha per oggetto il danno biologico di per sé stesso e nella sua integrità posto che le indennità previste dal d.p.r. n. 1124/1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento ad altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita»¹¹. Di qui l'incostituzionalità dell'art. 11, cc. 1 e 2, del d.p.r. n. 1124/1965 nella parte in cui «consente all'Inail di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica»¹². La Corte di Cassazione successivamente affermerà¹³, proprio interpretando le pronunce della Corte costituzionale sopra richiamate, che la prestazione Inail mira ad indennizzare il lavoratore da un pregiudizio che incide sull'attitudine di costui a trarre guadagno dallo svolgimento della sua attività lavorativa, mentre il risarcimento del danno interviene per ristorarlo da un pregiudizio diverso di carattere personale e non patrimoniale.

Non tutta la giurisprudenza si era peraltro attestata su questa posizione. Merita dare conto, soprattutto per gli sviluppi successivi che la vicenda assumerà a livello normativo, delle diverse considerazioni rintracciabili in alcune pronunce dei giudici di merito. In alcuni tribunali, infatti, la rilettura delle sentenze della Corte costituzionale aveva dato luogo a riflessioni di carattere diverso, volte a intravedere un possibile rapporto osmotico fra i due ambiti di responsabilità, quella civilistica e quella previdenziale appunto. In contrapposizione all'indirizzo della Suprema Corte, si era ritenuto che nell'indennizzo Inail fosse già incluso il danno biologico almeno nella sua componente «pura», ossia quella intesa come parte di danno attribuita in relazione alla perdita della capacità lavorativa generica. Già in quel contesto, alcuni anni prima quindi dell'intervento normativo del 2000, l'inclusione del danno biologico «puro» all'interno dell'indennizzo Inail portava spesso ad una monetizzazione della voce in termini di *quantum* forfetizzato in misura percentuale prefissata¹⁴.

Lo spunto di questo filone giurisprudenziale mostrerà, anche nel settore previ-

¹¹ C. Cost. 18.7.1991 n. 356, *FI*, 1991, I, 2967. «L'interesse del giuslavorista per questo dibattito sta nel fatto che le pronunce della Corte costituzionale, intervenute nel corso del 1991 sembrano aver sposato una evoluzione rispetto all'orientamento appena richiamato (danno alla salute come *tertium genus*) ed accolto nella sentenza n. 184/1986, nel senso che esse sembrano aver dato credito alla concezione del danno alla salute come danno patrimoniale»: così Rossetti, 2009, 123 ss.

¹² Cfr. C. Cost. 27.12.1991 n. 485, *FI*, 1993, I, 72, nt. Bianco e Ferrari. In generale sull'azione di regresso v. Fontana, 2011.

¹³ Cass. 22.1.1998 n. 605, *FI*, 1998, I, 1923.

¹⁴ T. Milano 19.3.1992, *RCDP*, 1993, 174; T. Milano 20.7.1990, *RGCT*, 1990, 789; T. Torino 18.11.1992, *RIMP*, 1993, II, 183.

denziale, i suoi più co "civilistico" se intervento normativo. Governo a ridefinire contro gli infortuni la linea guida la creazione di questo punto si sce all'art. 13, c dell'integrità psicofisica delle menomazioni questo provvedimento Inail, passando dalla rendenziale; viene sottoposte delle tabelle; si reintegra la civile con quella

L'esistenza ed ammontare con chiarezza dall'Inail quale punto essenziale se il sistema dell'assicurazione sostitutiva di indennità nasce dal fatto che la ragione della più arduità delle utilizzazioni, è inferiore alle tabelle utilizzate dai tribunali da invalidità permanente del Codice delle assicurazioni permanenti non è stato portato in seguito a

Si pone conseguentemente dall'Inail escluda in

¹⁵ Nel danno complessivo non considerate dall'Inail le micro permanenti, soggettivo o personale, inabilità inferiori al 16%

¹⁶ Secondo la dottrina, l'interazione tra danno da lavoro assume l'assetto di danno alla persona, funzione vicaria del danno da lavoro, in caso di divergenza dei due sistemi di calcolo degli eventi infortunistici rispetto al danno generale sul danno normativo

¹⁷ T. Trento 12.3.2001

denziale, i suoi più evidenti segni di contaminazione a favore di un danno biologico "civilistico" sempre più ancorato all'idea di un ristoro fisso nel successivo intervento normativo del 2000. In particolare, la l. n. 144/1999, che ha delegato il Governo a ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha individuato quale linea guida la creazione di «un'adeguata copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi». In attuazione di questo punto il d.lgs. n. 38/2000 nel disciplinare il danno biologico stabilisce all'art. 13, c. 2, lett. a, che «le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni" comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali». Con questo provvedimento, quindi, il danno biologico viene inserito all'interno della copertura Inail, passando dall'area del danno complementare¹⁵ a quella del danno differenziale; viene sottoposto nella determinazione del *quantum* all'omogeneizzazione delle tabelle; si reintroduce il dibattito sulla interferenza dell'area della responsabilità civile con quella della responsabilità previdenziale¹⁶.

L'esistenza ed attualità di quest'ultima questione – peraltro mai sopita – emerge con chiarezza dalla lettura di una recente sentenza¹⁷, in cui il giudice individua quale punto essenziale ai fini della decisione della controversia proprio lo «stabilire se il sistema dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail svolga o meno funzione sostitutiva di quella propria del sistema della responsabilità civile». La questione nasce dal fatto che sovente l'indennizzo erogato dall'Inail, anche in considerazione della più ampia nozione di danno biologico propria del codice delle assicurazioni, è inferiore al risarcimento liquidabile per lo stesso danno in forza delle tabelle utilizzate dai tribunali per la quantificazione equitativa del danno biologico da invalidità permanente ovvero sulla base delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni in tema di micro permanenti (quella relativa alle macro permanenti non è stata ancora emanata) per la liquidazione del danno biologico riportato in seguito a sinistro stradale.

Si pone conseguentemente il problema di valutare se l'indennizzo erogato dall'Inail escluda in tutto o in parte la possibilità per il danneggiato di ottenere

¹⁵ Nel danno complementare confluiscono le voci di danno non indennizzabili, perché non considerate dall'assicurazione obbligatoria quali ad esempio il danno morale, il danno da micro permanenti inferiori al 6%, il danno biologico temporaneo, il danno biologico soggettivo o personalizzato, il danno biologico esistenziale, il danno patrimoniale per le incapacità inferiori al 16%.

¹⁶ Secondo la definizione che dei due sistemi prospetta Castronovo, 2006, 353, l'interazione tra responsabilità civile e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro assume l'assetto di una contiguità funzionale a garantire l'integralità del risarcimento del danno alla persona attraverso la sussidiarietà di un sistema rispetto all'altro, quasi una funzione vicaria del diritto del primo rispetto al secondo complicata dalla sostanziale divergenza dei due sistemi nelle modalità di tutela giuridica rispettivamente riservate agli eventi infortunistici rapportandone l'indennizzabilità a criteri e regole differenziate. In generale sul danno non patrimoniale v. Rivero, 2013, 65.

¹⁷ T. Trento 12.3.2013, inedita a quanto consta.

l'integrale ristoro del maggior danno subito quantificato secondo i criteri civilistici. Un più risalente orientamento¹⁸, che esclude la configurabilità in capo al lavoratore del diritto al risarcimento del danno biologico permanente differenziale, basa le sue considerazioni sul fatto che l'automaticità dell'indennizzo Inail rispetto al risarcimento del danno e l'irrelevanza della colpa del lavoratore con conseguente inapplicabilità dell'art. 1227, c. 1, c.c. giustificano una misura della prestazione erogata dall'Inail quantitativamente inferiore a quella del danno risarcibile in sede civile, senza che questa diversità possa mettere in dubbio la tenuta del sistema in rapporto all'art. 3 Cost. In questo caso, quindi, l'art. 10, c. 7, del d.p.r. n. 1224/1965 che consente il risarcimento del danno patrimoniale «per la parte eccedente le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e ss.» nel caso in cui permanga la responsabilità civile del datore di lavoro ossia nel caso in cui la condotta di costui integri un reato perseguibile di ufficio – ad esempio in ipotesi di lesioni personali gravi colpose con violazione di norme antinfortunistiche ivi compresa quella ex art. 2087 c.c. – finisce per perdere di attualità.

Un più recente orientamento¹⁹ riconosce, invece, il diritto del lavoratore infortunato od ammalato a causa della condotta del datore di lavoro inquadrabile all'interno di una fattispecie reato, di esigere da costui il risarcimento del c.d. danno biologico differenziale. Tale tesi basa le sue considerazioni sul fatto che vi sia una differenza «ontologica tra indennizzo Inail e risarcimento civilistico in riferimento sia allo scopo – uno è volto a garantire in applicazione dell'art. 38 Cost., i mezzi adeguati al lavoratore infortunato od ammalato per ragioni professionali, l'altro è diretto a ristorare integralmente la lesione del diritto alla salute ex art. 32 – sia alle modalità di attribuzione – certamente più favorevoli per il lavoratore quelle relative all'indennizzo, il quale è contraddistinto da certezza e tempestività in quanto contrariamente al risarcimento, prescinde dalla solvibilità e dalla volontà del datore di lavoro, sia ai criteri di liquidazione».

Da questa prospettiva, stante la diversità dei due sistemi, quindi, alla copertura Inail non può essere attribuita funzione sostitutiva nella risarcibilità del danno biologico differenziale. L'affermazione sopra riportata trova oramai espresso riconoscimento nel *dictum* delle sentenze delle Sezioni Unite di San Martino che, nel momento in cui postulano l'«integrale risarcimento del danno alla persona» di carattere non patrimoniale, eliminano ogni dubbio sulla possibilità per il lavoratore di richiedere al responsabile dell'infortunio o della malattia professionale anche tale ulteriore voce di danno²⁰. D'altra parte, l'aspetto peculiare – e potremmo definirlo

fondamentale dal punto di vista – da cui origina il problema ma nell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per colpa della mancanza dell'assicurazione obbligatoria ex art. 2087 c.c. – è che l'altra indennitaria – non il danno differenziale – non è indennizzo Inail dal risarcimento civile ma può cumulare integralmente con quello ex art. 2043 c.c. dovuto dal

2. Se il danno differenziale è riconosciuto dal T.U., diventa voce autonoma nell'area della responsabilità civile che ne presidiano un eventuale risarcimento rappresentato dall'art. 2087 c.c. del datore di lavoro. Da questa prospettiva si inserisce nel sinallagma con la responsabilità civile nella domanda di danno da infortunio ex art. 1218 c.c. in relazione

¹⁸ Giubboni, 2011, 8.

¹⁹ Prima di liquidare il danno al danneggiato una dichiarazione all'Inail (va considerato che non si può avere effettivamente diritto a tale prestazione se la domanda di risarcimento non è stata presentata e se non si ha diritto alle prestazioni del datore di lavoro). La dichiarazione all'Inail è necessaria per la dichiarazione all'Inail e per la dichiarazione di volersi surrogare, ex art. 2087 c.c., il danno differenziale.

²⁰ Ex lege n. 210/1992.

²¹ C. Cost. 15.4.1996 n. 118.

²² Cass. 17.5.2013 n. 12085. In riferimento alla tutela dell'integrità personale conseguenti all'attività criminosa, il danno può essere dilatato fino a quando il rischio non si sarebbe verificato perché in tale modo si perverrebbe alla responsabilità oggettiva ancorata al preesistente costituente circostanza che assunse i mezzi tecnici più evoluti del momento utilizzati dal datore di lavoro.

²³ Cass. 5.2.2013 n. 2605, *F* per il danno differenziale derivante dalla relazione lavorativa speciale di m...

¹⁸ T. Torino 23.5.2003, *Civ.*, 2009, 12, 39; T. Vicenza 12.3.2004, *DRI*, 2005, 212, nt. Russo.

¹⁹ T. Pisa 3.5.2011 n. 308, *RIDL*, 2012, II, 507, nt. Salerno. Anche dopo la novella di cui al d.lgs. n. 38 del 2000, il lavoratore ha diritto, ricorrendo ai presupposti dell'art. 10 T.U. 1124 del 1965, ad agire contro il datore di lavoro per il ristoro del danno biologico differenziale, poiché l'indennità Inail, in considerazione della sua natura assistenziale, non copre esattamente il danno alla salute. Ogni diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di tutela del lavoro (artt. 1 e 35 Cost.), nonché con il principio di uguaglianza.

²⁰ Poletti, 2009, 83.

fondamentale dal punto di vista della genesi dell'intero sistema previdenziale Inail – da cui origina il problema non risiede nella risarcibilità del danno differenziale, ma nell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile²¹ grazie alla presenza dell'assicurazione obbligatoria e fino al concorso delle prestazioni erogate dall'Inail. In difetto di tale esonero, stante la diversità di funzione – l'una risarcitoria l'altra indennitaria – non sarebbe consentita neppure la detrazione dell'indennizzo Inail dal risarcimento dovuto dal responsabile civile²². E ciò è quanto accade per esempio nei danni provocati dalle vaccinazioni obbligatorie dove la vittima può cumulare integralmente l'indennizzo erogato dallo Stato²³ ed il risarcimento ex art. 2043 c.c. dovuto dall'autore del fatto illecito²⁴.

2. Se il danno differenziale, all'avverarsi delle condizioni stabilite dall'art. 10 del T.U., diventa voce autonomamente risarcibile con ingresso a pieno titolo nell'area della responsabilità civile *tout court*, occorrerà avere presente quali regole ne presidiano un eventuale riconoscimento. In quest'ambito il punto di partenza è rappresentato dall'art. 2087 c.c., quale norma costitutiva della responsabilità del datore di lavoro. Da questa disposizione che impone l'obbligo di sicurezza²⁵ e lo inserisce nel sinallagma contrattuale²⁶ deriva che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si ponga negli stessi termini di cui all'art. 1218 c.c. in relazione all'inadempimento delle obbligazioni. Pertanto, il la-

²¹ Giubboni, 2011, 8.

²² Prima di liquidare il danno, in tema di sinistri stradali, l'assicuratore rca deve chiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto a prestazioni dall'Inail (va considerato che non è infrequente il caso in cui il danneggiato non sappia di avere effettivamente diritto a tali prestazioni). Tale dichiarazione è richiesta ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento (art. 148, c. 2). Se il danneggiato dichiara di avere diritto alle prestazioni dell'Inail, l'assicuratore deve accantonare le relative somme e fare la dichiarazione all'Inail e solo dopo 45 giorni da tale comunicazione, se l'Inail non dichiara di volersi surrogare, l'assicuratore provvederà al pagamento a favore del danneggiato.

²³ *Ex lege* n. 210/1992.

²⁴ C. Cost. 15.4.1996 n. 118, *FI*, 1996, I, 2326, nt. Ponzanelli.

²⁵ Cass. 17.5.2013 n. 12089, *DeJure*, ribadisce il principio in base al quale con riferimento alla tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi l'ampio ambito applicativo dell'art. 2087 c.c. non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di danno, sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tale modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva ancorata al presupposto teorico secondo il quale il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso di mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto utilizzati dal datore di lavoro.

²⁶ Cass. 5.2.2013 n. 2605, *FI*, 2013, I, 1153, che esclude la responsabilità contrattuale per il danno differenziale derivante da un infortunio sul lavoro occorso al lavoratore socialmente utile, non configurandosi nella fattispecie un rapporto di lavoro subordinato, ma una relazione lavorativa speciale di matrice assistenziale.

voratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro dovrà «allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro [dovrà] provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno»²⁷. La valutazione della responsabilità dell'imprenditore sarà, quindi, correlata all'imputabilità – anche parziale – al lavoratore dell'evento infortunio o malattia professionale, incidendo il concorso di colpa del lavoratore nella produzione dell'evento sull'ammontare del risarcimento²⁸ entro il limite del comportamento abnorme²⁹.

Se è vero che in questa prospettiva i due rimedi – quello risarcitorio e quello previdenziale – recuperano la loro distinta funzione, è pur vero che non esauriscono le diverse questioni legate alla individuazione di calcolo del danno differenziale. Sarà necessario, infatti, trovare un criterio in base al quale comparare l'indennizzo Inail con il *quantum* derivante dall'applicazione dei diversi criteri civilistici di monetizzazione del danno, per verificare se effettivamente, nell'identificazione delle somme risarcibili, vi sia una differenza³⁰. A questo proposito si rinviengono in giu-

²⁷ Da ultimo, A. Roma 4.9.2013 n. 3573, *DeJure*. L'estensione della copertura assicurativa al danno biologico ma con le limitazioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non ha fatto venire meno l'area di operatività della responsabilità civile costituita dal danno differenziale e ha posto l'esigenza di presidiare con ulteriori istituti la tutela dell'infortunato, inducendo a sollevare questione di costituzionalità dell'art. 1917, c. 2, c.c., nella parte in cui non prevede l'azione diretta del lavoratore nei confronti dell'assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio del danno differenziale.

²⁸ Cfr., da ultimo, Cass. 7.2.2012 n. 1716, *DL*, 2012, 265, nt. Garlatti, in base alla quale quando l'infortunio sia stato causato anche da colpa del prestatore di lavoro il danno c.d. differenziale, ossia non risarcibile dall'Inail, non deve essere sopportato dall'imprenditore nel suo intero ammontare. È però onere di quest'ultimo provare l'imputabilità anche parziale al lavoratore ed in conseguenza chiedere che il concorso di colpa incida sull'ammontare del risarcimento.

²⁹ Cfr. T. Napoli 13.3.2012, *DL*, 2012, nt. Bernini. Secondo il tribunale l'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, che ha esteso la copertura assicurativa dell'Inail anche al danno biologico, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, cui sia ascrivibile l'infortunio sul lavoro per fatto astrattamente costituente reato, in ordine al risarcimento del danno differenziale, inteso nella duplice accezione quantitativa (come danno eccedente quanto eventualmente liquidato dall'Inail) e qualitativa (come danno non riconducibile alla copertura assicurativa), fermo restando che l'eventuale concorso di colpa del lavoratore nella determinazione dell'evento lesivo non rileva se non in presenza di condotte abnormi ed esorbitanti dalle mansioni lavorative. Non può parlarsi di danno differenziale in senso proprio se la menomazione all'integrità psico-fisica del lavoratore è inferiore al minimo indennizzabile dall'Inail ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, ma la domanda risarcitoria può accogliersi *sub specie* artt. 2043, 2049 e 2087 c.c.

³⁰ Sulla liquidazione del danno differenziale in generale T. Vicenza 8.1.2009, *RGLV*, 2011, 13; nello specifico v. T. Parma 18.6.2009, *ADL*, 2009, 1398, nt. Iarussi, secondo la quale occorre spiegare per quale motivo non si ritiene sufficiente l'indennizzo Inail se in conseguenza di un diverso criterio di monetizzazione, dovendosi comparare anche in questo caso le tabelle di creazione giurisprudenziale e quelle usate dall'Inail ovvero di una diversa

risprudenza due orientamenti contrapposti in caso di invalidità permanente superata da parte dell'Inail, sia della rendita a titolo di danno patrimoniale, sostiene che «essere risarcito al lavoratore secondo capitalizzazione delle singole poste indennizzate – e, quindi, detraendo dall'ammontare al lavoratore la capitalizzazione del danno biologico e di quella erogata a titolo di perdita della capacità di lavoro generata complessivamente spettante al lavoratore dell'intera rendita erogata dall'Inail (danno biologico e di quella erogata a titolo di perdita della capacità di lavoro)».

Una simile modalità di confronto, prospettata che consideri entrambi i danni, tuttavia così non è. Sostenere l'equiparazione fra la distinzione fra una prestazione dell'integrità della persona, coincide con cui, invece, la protezione può essere sia prestazione primaria e, quindi, essere soggetta a deduzione³¹. Parimenti, sostenere la scomposizione della responsabilità civile non sia unitario, a detta delle Sezioni unite della Suprema Corte.

Per questi motivi pare, pertanto, proporre un diverso orientamento giurisprudenziale.

valutazione delle menomazioni secondo l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000. In Trentino, cit. V. anche Cass. 7.12.2012 n. 23852, in base al quale l'invalidità permanente in base al quale liquidato, e il grado percentuale di invalidità in base al quale erogano gli indennizzi previsti dalle tabelle del tribunale di Trento, non sono omogenei. Ne consegue che il grado di invalidità nel giudizio di accertamento della responsabilità civile non coincide con quello dichiarato dall'assicuratore sociale. In precedenza, nt. Cass. 1.11.2010 n. 23852, *DeJure*. V. anche, T. Venezia 23.9.2010, *RI*, 2010, 23852.

³¹ Per alcuni spunti, Marella, 2013, 49 richiami alla nt. 2 del presente lavoro.

³² Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che «il danno non patrimoniale è in sottocategorie variamente etichettate». In Giubboni, Ludovico, Rossi, 2014, 151.

³³ T. Latina 4.10.2011, *DeJure*. Il danno differenziale in conseguenza dell'infortunio sul lavoro oggetto di indennizzo Inail, è l'importo dovuto nell'ambito dell'ordinario giudizio di accertamento della responsabilità civile, e l'importo Regio Emilia 7.3.2011 n. 330, *AGCS*, 2011, 330.

risprudenza due orientamenti contrapposti. Un primo orientamento in base al quale in caso di invalidità permanente superiore al 15% e, quindi, di corresponsione da parte dell'Inail, sia della rendita a titolo di danno biologico sia della rendita a titolo di danno patrimoniale, sostiene che «dall'importo integrale del danno che deve essere risarcito al lavoratore secondo criteri civilistici, deve essere detratta la capitalizzazione delle singole poste indennitarie erogate dall'Inail, singolarmente considerate – e, quindi, detraendo dall'ammontare dell'integrale danno biologico spettante al lavoratore la capitalizzazione della rendita erogata dall'Inail per il pregiudizio alla salute, e dal danno patrimoniale la capitalizzazione della rendita per la perdita della capacità di lavoro generica – e non già dall'ammontare del danno complessivamente spettante al lavoratore vada detratta la capitalizzazione dell'intera rendita erogata dall'Inail (ossia la somma di quella erogata a titolo di danno biologico e di quella erogata a titolo di danno patrimoniale)».

Una simile modalità di confronto, peraltro, pare sostenibile solo a fronte di una prospettazione che consideri entrambe le somme equiparabili e scomponibili. Tuttavia così non è. Sostenere l'equiparazione delle somme significa, infatti, annullare la distinzione fra una prestazione in cui la protezione, intesa come valore dell'integrità della persona, coincide con la prestazione stessa ed una prestazione in cui, invece, la protezione può essere semplicemente finalizzata all'esecuzione della prestazione primaria e, quindi, essere soggetta ad una libera ed autonoma valutazione³¹. Parimenti, sostenere la scomposizione significa ritenere che il danno da responsabilità civile non sia unitario, andando contro l'avviso espresso chiaramente dalle Sezioni unite della Suprema Corte³².

Per questi motivi pare, pertanto, preferibile ritenere, in sintonia con altro e contrapposto orientamento giurisprudenziale³³, che la liquidazione del danno differen-

valutazione delle menomazioni secondo le tabelle civilistiche e quelle in uso in Inail; T. Trento, cit. V. anche Cass. 7.12.2012 n. 22280, *AGCSS*, 2013, 243. Il grado percentuale di invalidità permanente in base al quale liquidare il danno biologico causato da un fatto illecito, e il grado percentuale di invalidità in base al quale gli assicuratori sociali o gli enti previdenziali erogano gli indennizzi previsti dalla legge vanno determinati in base a criteri diversi e non omogenei. Ne consegue che il grado di invalidità permanente dichiarato dal giudice nel giudizio di accertamento della responsabilità civile non può ritenersi erroneo per il solo fatto che non coincida con quello dichiarato dagli appositi organi degli enti previdenziali o dell'assicuratore sociale. In precedenza, nello stesso senso Cass. 19.12.1997 n. 12906, *DeJure*. V. anche, T. Venezia 23.9.2010, *RI*, 2011, II, 30, nt. Cappelluti.

³¹ Per alcuni spunti, Marella, 2013, 49; in generale sul tema v. Di Majo, 2013, 802, e i richiami alla nt. 2 del presente lavoro.

³² Le Sezioni unite della Cassazione nn. 26972-26975/2008, cit., hanno espressamente affermato che «il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate». In questo senso in dottrina, Ludovico, 2013, 1058; Giubboni, Ludovico, Rossi, 2014, 151.

³³ T. Latina 4.10.2011, *DeJure*. Il danno biologico riportato dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro oggetto di causa va liquidato come danno differenziale tra l'importo dovuto nell'ambito dell'ordinaria responsabilità civile, quantificato in base alle tabelle del tribunale di Milano, e l'importo spettante come indennizzo da parte dell'Inail; T. Reggio Emilia 7.3.2011 n. 330, *AGCSS*, 2011, 953, nt. Rodolfi, secondo la quale al lavo-

ziale debba avvenire in considerazione non di un raffronto fra singole voci di danno ma determinando quanto deve essere liquidato secondo le regole civilistiche per poi detrarre, da questo ammontare, quanto percepito dall'Inail.

3. La complessità del rapporto fra responsabilità civile e responsabilità previdenziale è suscettibile di ulteriori complicazioni qualora si introduca nell'ambito della discussione sul rapporto fra danno biologico e d.lgs. n. 38/2000 il danno morale soprattutto alla luce dell'intervento delle sezioni unite operato nelle famose pronunce di San Martino. È doveroso osservare, tuttavia, come il legislatore in alcuni interventi successivi sia al d.lgs. n. 38/2000 sia alle pronunce delle Sezioni unite, nella consapevolezza di una non univocità di vedute nell'interpretazione della voce di danno *sub specie* morale, abbia affievolito la questione fino a decretarne sostanzialmente la scomparsa attraverso la realizzazione di un più intenso processo di osmosi fra aree civilistica e previdenziale. Nello stabilire, ad esempio, i parametri del risarcimento del danno per il personale militare italiano impegnato in missioni all'estero, non solo il legislatore ha previsto che la percentuale di danno biologico venga determinata in base ai criteri e alle tabelle degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private³⁴. Ha previsto altresì che – in un momento in cui la discussione sulle poste di danno risarcibili in seguito alla lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. è ancora aperta³⁵ – venga incluso nel sistema pubblicistico anche il ristoro del danno morale in termini di lesione della dignità del danneggiato e che venga adottato quale criterio per la sua determinazione quello utilizzato spesso in via di prassi in base al quale il danno morale deve essere retribuito in termini percentuali rispetto al *quantum* riconosciuto a titolo di danno biologico (fino ad un massimo di 2/3)³⁶.

Tuttavia, e di là del caso sopra descritto, laddove, come nel testo del d.lgs. n. 38/2000, il rapporto fra danno morale e danno biologico non trovi specificazione, la questione del risarcimento del danno morale torna in auge sia con riferimento alla sua inclusione nel danno differenziale sia con riferimento ai giudizi di rivalsa – siano essi di regresso nei confronti del datore di lavoro ovvero di surroga nei confronti del terzo – promossi dall'ente assicuratore per il recupero nei confronti del datore di lavoro di quanto corrisposto al lavoratore.

In assenza di un intervento normativo sul punto, particolare rilievo assumono le motivazioni delle sentenze delle Sezioni unite più volte citate. Nelle pronunce del 2008 le Sezioni unite si sono allontanate da una accezione ampia di danno biologico³⁷ a favore di una più ristretta. Il danno che rientra nella lesione del diritto alla

ratore infortunato *in itinere* spetta il risarcimento solo del c.d. danno differenziale che deve essere liquidato determinando il risarcimento del danno secondo le regole civilistiche, e poi detrarre, da questo ammontare, quanto percepito dall'Inail, senza che possa operarsi un raffronto riferito alle singole voci che lo compongono.

³⁴ Art. 5, d.p.r. 3.3.2009 n. 37.

³⁵ A. Venezia 14.6.2011, *LG*, 2012, 378, nt. Rossi.

³⁶ Così anche d.p.r. 30.10.2009 n. 81 all'art. 1.

³⁷ C. Cost. 11.7.2003 n. 233, *FI*, 2003, I, 2201, nt. Navarretta.

salute riacquista la sofferenze che con morale. Nella motivazione autonoma del giudizio sofferto, r dilatazione del cont allorquando si vada tazione concreta de taria che le tabelle certata dal medico nemente concesse dità. In aggiunta al potrà anche essere fornita dal giudice zione e prova forn se al sistema appe non solo in consid ma anche in consi sua attenzione.

A questo aspe sua concretezza a base del punto di tà delle lesioni, c indici per essere – presentano mar sofferenze morali la vita relazionale

Al di là di qu del danno morale che il danno mor ferenziale ora in quale non opera limitazione alcur

Se, infatti, la

³⁸ V. Vidiri, giurisprudenziali danneggiato sia ri a diritti costituzio

³⁹ Si vedano i aggiustamenti del punto, a titolo di flessibilità del rise di rilevanza costi predeterminati ch vero giudizio di e

salute riacquista la sua completezza fino al punto di ricondurre al suo interno le sofferenze che componevano l'aspetto di sofferenza soggettiva, *rectius* il danno morale. Nella motivazione delle Sezioni unite questo danno non può essere liquidato autonomamente ma, al fine di garantire un ristoro completo ed integrale del pregiudizio sofferto, rappresenta una personalizzazione del danno biologico. Questa dilatazione del contenuto del danno alla salute *sub specie* danno biologico si arresta allorché si vada a valutare in concreto il danno, ossia occorra effettuare la valutazione concreta della lesione sul piano medico legale³⁸. La quantificazione monetaria che le tabelle giudiziarie fanno corrispondere alla percentuale di invalidità accertata dal medico è fondata su valori medi corrispondenti alle liquidazioni comunemente concesse a tutti i danneggiati che riportino analoga percentuale di invalidità. In aggiunta alle tabelle occorrerà, pertanto, operare una personalizzazione che potrà anche essere indicata dal medico legale ma che comunque poi dovrà essere fornita dal giudice il quale nel far questo sarà condizionato dalla specifica allegazione e prova fornita dal danneggiato³⁹. Conseguentemente il danno morale, in base al sistema appena descritto, potrà essere valutato in maniera totalmente diversa non solo in considerazione del diverso apprezzamento che di esso faccia il giudice ma anche in considerazione delle prove che il singolo sarà in grado di portare alla sua attenzione.

A questo aspetto problematico se ne aggiunge uno ulteriore che emerge nella sua concretezza allorché si leggano gli indici di personalizzazione del valore base del punto di invalidità indicati costantemente dalla giurisprudenza nella gravità delle lesioni, dei postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, etc. Tali indici per essere riferiti ad un danno alla vita di relazione – c.d. danno esistenziale – presentano margini di tenuta minori con riferimento alla personalizzazione delle sofferenze morali, configurando l'idea di danno biologico correlata agli aspetti della vita relazionale ma non certo a quelli della sofferenza soggettiva.

Al di là di questo, e limitandosi a riportare le conseguenze del riconoscimento del danno morale nell'area previdenziale, è ovvio come la diversa configurazione che il danno morale può assumere induca ad includerlo ora nell'area del danno differenziale ora in quella contigua del danno complementare, ossia in quella nella quale non opera mai l'esonero ed in relazione alla quale, quindi, si applicano senza limitazione alcuna le regole civilistiche.

Se, infatti, la componente di sofferenza soggettiva del lavoratore fa parte di un

³⁸ V. Vidiri, 2011, 143, che osserva come quello che a seguito degli approdi giurisprudenziali conta non sono più le questioni teoriche e/o nominalistiche, ma che il danneggiato sia risarcito o ristorato per intero (e non di meno o di più) nell'ipotesi di *vulnus* a diritti costituzionali inviolabili della persona (art. 2 Cost.).

³⁹ Si vedano le osservazioni critiche di Montuschi, 2009, 905, secondo il quale «i meri aggiustamenti delle tabelle applicando una percentuale in più o appesantendo il valore del punto, a titolo di personalizzazione, non aiutano a risolvere il problema della congruità e della flessibilità del risarcimento e, soprattutto, presentano il limite di misurare valori e beni assoluti di rilevanza costituzionale da apprezzare sul campo, con l'ausilio di sistemi automatici e predeterminati che espropriano il giudice del potere valutativo e discrezionale che consiste nel vero giudizio di equità, vale a dire nel rendere giustizia sostanziale nel caso concreto».

sistema più complesso da liquidare mediante la personalizzazione della voce di danno biologico la sua recuperabilità tramite le regole del diritto comune – quindi responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro ed extracontrattuale nei confronti del terzo – dovrebbe risentire dei limiti posti dall'art. 10 del T.U. ed il relativo *quantum* dovrebbe essere liquidato secondo le regole risarcitorie e sottoposto all'azione di rivalsa⁴⁰.

La soluzione potrebbe essere totalmente diversa nell'ipotesi in cui si ritenesse che il danno morale, pur essendo incluso all'interno della categoria generale ed unitaria del danno non patrimoniale, ne costituisca una posta autonoma con una sua portata logico concettuale. Dal momento che gli *standard* valutativi delle tabelle sono elaborati in relazione al danno biologico e, quindi, sostanzialmente parametrati al tasso di gravità delle lesioni dell'integrità psicofisica, essi non paiono esportabili ai casi di danno morale – ad esempio “soggettivo” – ossia di un danno che per la sua specificità richiede una personalizzazione più che non una valutazione delle conseguenze sulla lesione della vita di relazione. In sede di liquidazione, pertanto, l'inserimento del danno morale all'interno del danno biologico rappresenterebbe una forzatura in considerazione della diversità dei valori lesi dal comportamento dannoso. La giurisprudenza, d'altra parte, ha affermato in molte occasioni come il principio di integrità del ristoro vada rispettato e come esso sia antitetico rispetto alla necessità di evitare duplicazioni risarcitorie. Si potrebbe parlare di duplicazione, tuttavia, nel solo caso in cui solo a fronte di un nome diverso, si risarcisse due volte il medesimo pregiudizio, ma non qualora, ai fini liquidatori, venissero presi in considerazione aspetti del fatto diversamente incidenti sulla persona del danneggiato. In quest'ottica, pertanto, appare preferibile che il danno morale, pur restando incluso nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, venga risarcito in via autonoma. Con l'ulteriore conseguenza di un suo inquadramento nel danno complementare e, quindi, con una sua collocazione nei danni «fuori sistema risarcibili senza limitazione alcuna, prospettandosi, in quanto non oggetto di copertura assicurativa, intangibile rispetto alle azioni di surroga e di regresso»⁴¹.

4. È interessante a questo punto cercare di constatare se le considerazioni appena raggiunte con riferimento al danno biologico e al danno morale trovino applica-

⁴⁰ Cass. 18.1.2011 n. 1072, *DFP*, 2011, 1620. Ed invero il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso per come detto quale danno alla salute, che per il danno morale, inteso, nel caso di specie, quale intensa sofferenza psichica.

⁴¹ T. Reggio Calabria 9.6.2010, *FI*, 2011, I, 927. Il dato distintivo tra danno differenziale e danno complementare non risiede nella personalizzazione o meno dei pregiudizi bensì nella loro correlazione o meno dalla lesione dell'integrità psicofisica causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

zione e, se del caso in logico” o da morte insusseguito a breve dis-

Quello della tutela dall'illecito comporta nuovo, la cui emersione co. Le prime teorizzazioni del danno biologico av danno inteso come danno psico-fisica in sé con quindi, aveva ritenuto precisamente ai suoi diritti alla vita⁴². Nel non è stato più rinven il danno biologico nella sequenza dell'illecito discussione. In questo scimento di un danno continua ad essere col perdita della vita non mente detto, determinazione ma la sua profili legati alla possibilità direttamente dai congruante tentare di sistemata. Partendo dall'assunto biologico anche in riferimento, appare ev perdita della vita⁴⁵ ma

⁴² Pulvirenti, 1997, 4

⁴³ Sul punto chiarano vero che nessun danno a causa nelle lesioni che es il danno alla salute raggi “aggravante”, rispetto a terminale è più intenso sulla possibilità di essa meno di stabilizzarsi su recuperatoria o, quanto messa».

⁴⁴ Dall'altro lato ere sofferenze patite prima 30.10.2009 n. 23053, *De*.

⁴⁵ La sentenza capo stesso senso, *ex plurimi*. 12253, *AGCSS*, 2007, 12

zione e, se del caso in che termini, in ipotesi di risarcimento del danno c.d. "tanatologico" o da morte immediata, ossia quel danno che consegue ad un evento letale susseguito a breve distanza di tempo dall'infortunio.

Quello della tutelabilità, in ambito aquiliano, della perdita della vita provocata dall'illecito comportamento altrui rappresenta un filone d'indagine relativamente nuovo, la cui emersione si ricollega all'introduzione nel sistema del danno biologico. Le prime teorizzazioni elaborate al fine di dare costruzione compiuta alla figura del danno biologico avevano, infatti, fondato il loro ragionamento sul concetto di danno inteso come danno-evento, ossia come una lesione del diritto all'integrità psico-fisica in sé considerata. In ipotesi di illecito mortale, parte della dottrina, quindi, aveva ritenuto di poter ravvisare la ricorrenza, in capo alla vittima – o più precisamente ai suoi eredi – di un danno biologico corrispondente alla lesione del diritto alla vita⁴². Nel momento in cui, tuttavia, il fondamento del danno biologico non è stato più rinvenuto nel danno evento ma nel danno-conseguenza e, pertanto, il danno biologico non è in *re ipsa* ma rappresenta, sempre e comunque, una conseguenza dell'illecito la risarcibilità del danno c.d. "tanatologico" è stata messa in discussione. In questo nuovo contesto, infatti, appare difficile giustificare il riconoscimento di un danno biologico a fronte di una situazione fattuale in cui il danno continua ad essere collegato alla perdita della vita pur nella consapevolezza che la perdita della vita non determina alcuna conseguenza sulla salute ovvero, diversamente detto, determina la conseguenza massima provocandone non la sola sua diminuzione ma la sua totale perdita⁴³. Tralasciando l'approfondimento di tutti quei profili legati alla possibilità di risarcire *iure proprio* le compromissioni risentite direttamente dai congiunti del defunto⁴⁴ ai fini dell'indagine, invece, appare rilevante tentare di sistematizzare i danni risentiti dalla vittima successivamente deceduta. Partendo dall'assunto, difficilmente opinabile, che la considerazione del danno biologico anche in questo contesto non possa prescindere dal quadro generale di riferimento, appare evidente come il risarcimento non potrà essere collegato alla perdita della vita⁴⁵ ma unicamente al periodo di sopravvivenza di colui che poi di-

⁴² Pulvirenti, 1997, 441; Costanzo, 1997, 2844; in generale sul tema v. Lipari, 2012.

⁴³ Sul punto chiaramente Cass. 18.1.2011 n. 1072, cit., che afferma che «è altrettanto vero che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa».

⁴⁴ Dall'altro lato ereditano il risarcimento che sarebbe spettato al *de cuius* per tutte le sofferenze patite prima del decesso. Cfr. Cass. 19.8.2009 n. 18381, *DeJure*; Cass. 30.10.2009 n. 23053, *DeJure*.

⁴⁵ La sentenza capostipite è rappresentata da Cass. 2.3.1995 n. 2450, *DeJure*; nello stesso senso, *ex plurimis*, Cass. 17.1.2008 n. 870, *AGCSS*, 2008, 299; Cass. 25.5.2007 n. 12253, *AGCSS*, 2007, 1303; Cass. 22.3.2007 n. 6946, *AGCSS*, 2007, 1039; Cass. 19.2.2007

venterà vittima considerando – sotto la voce danno biologico – le condizioni menomate durante le quali abbia continuato a vivere ovvero – sotto la voce danno morale – le sofferenze di carattere emotivo patite durante lo stesso periodo⁴⁶. Nonostante i dubbi che tale soluzione pratica lascia aperti, proprio l'esistenza di un intervallo temporale fra evento e morte è stata utilizzata dalla Suprema Corte per fondare il diritto dell'erede al risarcimento del danno biologico o morale⁴⁷. Pur dovendosi riconoscere che ai fini della comunicabilità fra danno biologico e danno c.d. "tanatologico" il sistema non offra alternative valide, è difficile non rilevare i limiti che il sistema mostra nella sua applicazione pratica. Sposando quest'ottica, infatti, si consente di risarcire in maniera diversa situazioni che comunque hanno, in un lasso di tempo ragionevole, lo stesso esito finale ossia la morte del lavoratore. Potendosi amplificare ulteriormente l'effetto diversificatorio – forse si potrebbe dire più propriamente discriminatorio – in riferimento a tutti i casi in cui le persone che «pur non essendo decedute immediatamente, durante l'agonia versino in stato di coma: magari indotto farmacologicamente dai medici in considerazione della gravità della condizione del moribondo»⁴⁸.

Proprio per le perplessità suscitate dagli interrogativi che la sistemazione sopra proposta ha lasciato inevasi, a partire dal 2008 la giurisprudenza ha ripensato l'intero sistema disancorando il diritto al risarcimento del danno al trascorrere del tempo fra evento e morte per porre in rilievo, piuttosto, l'intensità della sofferenza provata dalla percezione nella vittima dell'approssimarsi della morte⁴⁹. In questa prospettiva, l'irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra sinistro ed evento letale, obbliga il giudice che ritenga di applicare i criteri di liquidazione tabellare o a punto a procedere necessariamente alla c.d. "personalizzazione" degli stessi, attra-

n. 3760, *DeJure*; Cass. 13.1.2006 n. 517, *DeJure*; Cass. 25.2.2000 n. 2134, *RIML*, 2001, 1135; Cass. 14.2.2000 n. 1633, *DeJure*; Cass. 29.11.1999 n. 13336, *RGCT*, 1998, 58.

⁴⁶ Quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute, per i motivi sopra detti, ma non la "progressione" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita: così Cass. 19.2.2007 n. 3760, cit.

⁴⁷ Cass. 22.3.2007 n. 6946, *RCP*, 2007, 1850; Cass. 28.8.2007 n. 18163, *GC*, 2008, I, 689, sull'individuazione del «ragionevole lasso di tempo» hanno dettato i confini ed i criteri di liquidazione. Può essere refuso e trasmesso agli eredi solo se la vittima è restata in vita per un periodo tale da poter percepire il suo stato e soffrire per le conseguenze del sinistro che ne ha causato la morte. Sino a questa decisione tale periodo era stato individuato «in almeno 19 giorni di agonia». La S.C. ha ulteriormente ridotto questo limite a soli 5 giorni.

⁴⁸ Ziviz, 2011a, 1026.

⁴⁹ Cass. 18.1.2011 n. 1072, cit.; Cass. 7.6.2010 n. 13672, *D&G*, nt. Valerini: «deve essere riconosciuto (ove in sostanza allegato e provato) il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Si tratta di un danno tanatologico o da morte immediata che viene ricondotto nella dimensione del danno morale inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita»; Cass. 2.4.2001 n. 4783, *DR*, 2001, 820, nt. Bona, che in maniera incisiva fa riferimento alla «presenza di un danno "catastrofico" per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita».

verso una
al soggetto
salute e so

Infine,
sopra ripo
biologico
della Supr
diritto al r
da una par
ne [...] in
funzione s
ria»⁵². Anc
nio e mort
relato all'
permanent
sia riuscito
la malattia
bile in ter

⁵⁰ Dap
sofferenza
morale e n
quindi la C
c.d. "tanato
inteso nella
allo spegner

⁵¹ Non
una compor
una sofferen
nell'ambito
intrinseca, c

⁵² Cass.

⁵³ Cass.
tologico" o
nella sua pi
spegnersi d
intervenuta
danno biolo
diritto alla
ritenere che
sicché la les
distanza dal
458, *RCP*,
nonché Cass.
16.5.2003 n.
GC, 1995, I
dell'art. 204
del diritto

verso una sua valutazione equitativa con esclusione⁵⁰ della congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sotto forma di danno biologico, inteso quale danno alla salute e sotto forma di danno morale, inteso quale sofferenza psichica⁵¹.

Infine, un ulteriore processo interpretativo si è contrapposto ad entrambi i filoni sopra riportati negando in radice la configurabilità e, quindi, l'esistenza del danno biologico sotto voce danno c.d. "tanatologico". Questo il ragionamento dei giudici della Suprema Corte: «il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto al risarcimento perché fino a che è in vita non vi è perdita quando è morto, da una parte, non è titolare di alcun diritto e, dall'altra, non è in grado di acquistarne [...] in questo modo si finirebbe per assegnare alla tutela dell'art. 2043 c.c. una funzione solo sanzionatrice mentre pacificamente la sua funzione è solo risarcitoria»⁵². Anche volendo collegare il danno biologico al passare del tempo fra infortunio e morte, l'unico danno biologico risarcibile potrebbe, quindi, essere quello correlato all'invalidità temporanea per il tempo di permanenza in vita. L'invalidità permanente sorge, infatti, soltanto allorché l'individuo cessata la malattia non sia riuscito a riacquistare completamente il suo equilibrio psico-fisico, non quando la malattia si risolva in un esito letale. Resta da capire se questo danno non risarcibile in termini di danno biologico possa esserlo in termini di danno morale⁵³, in

⁵⁰ Dapprima le Sezioni unite della Suprema Corte hanno infatti stabilito che la sofferenza patita da chi attenda lucidamente la propria morte costituisce un danno di tipo morale e non biologico (Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972, *GC*, 2009, 930, nt. Rossetti); quindi la Cassazione (Cass. 13.1.2009 n. 458, *Ass.*, 2009, I, 131) ha precisato che il danno c.d. "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita.

⁵¹ Non può dubitarsi che quest'ultima fattispecie di danno costituisce necessariamente una componente del primo, atteso che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza psichica. E quindi, ove siano dedotte sofferenze di natura psichica, si rientra nell'ambito del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente. Così Cass. 18.1.2011 n. 1072, *DFP*, 2011, 1620.

⁵² Cass. 16.5.2003 n. 7632, *FI*, 2003, I, 2681.

⁵³ Cass. 27.5.2009 n. 12326, *AGCSS*, 2009, 691, secondo la quale il danno c.d. "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita; ciò perché la lesione dell'integrità fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo non è configurabile quale danno biologico dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita. In senso conforme, nel ritenere che la morte non costituisca la massima lesione possibile del diritto alla salute, sicché la lesione dell'integrità fisica con esito letale intervenuto immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo non è configurabile quale danno biologico, v. Cass. 13.1.2009 n. 458, *RCP*, 2009, 1138; Cass. 13.1.2006 n. 517, *FI*, Rep. 2006, voce Danni civili, n. 248, nonché Cass. 28.11.2008 n. 28423, *FI*, Rep. 2008, voce cit., n. 260, e, in motivazione, Cass. 16.5.2003 n. 7632, *FI*, 2003, I, 2681, nt. Bitetto. Si ricordi che C. Cost. 27.10.1994 n. 372, *GC*, 1995, I, 887, nt. Coco, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del *de cuius* o del danno alla salute subito da un familiare a causa

considerazione del fatto che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita. La sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita integrerebbe quelle sofferenze psichiche soggettive che consentono l'attribuzione del solo danno morale dovendosi escludere che la lesione dell'integrità fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo possa essere configurata quale danno biologico. In termini pratici, il ragionamento non cambia rispetto a quanto argomentato con riferimento al danno biologico. Per le stesse ragioni in base alle quali non è concepibile un danno biologico da morte *iure proprio* del soggetto allorché il decesso sia immediato anche nella liquidazione del danno morale il fattore tempo inteso come lasso temporale fra evento e morte ha una sua incidenza⁵⁴.

dell'evento mortale. In particolare, Cass. 28.11.2008 n. 28423, *AGCSS*, 2009, 442 ha precisato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale *iure haereditatis*, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. Cfr. anche Cass. 16.5.2003 n. 7632, cit., secondo cui non è risarcibile la domanda di risarcimento del danno da «perdita del diritto alla vita», o danno c.d. «tanatologico», proposta *iure hereditatis* dagli eredi del *de cuius*, in quanto la lesione dell'integrità fisica con verificarsi dell'evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo non è configurabile come danno «tanatologico», in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto, che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste. Sulla limitata copertura assicurativa del danno biologico da infortunio sul lavoro e la conseguente necessità di garantire l'integrale risarcimento attraverso il sistema della responsabilità civile v. Cass. 13.8.2008 n. 21590; Cass. 4.8.2008 n. 21112; e Cass. 5.6.2008 n. 14918, tutte in *FI*, 2009, I, 876, nt. Ferrari

⁵⁴ La giurisprudenza di merito utilizza in modo prevalente il criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico. Il criterio è ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute in base al sistema del c.d. valore del punto di invalidità ed è quindi proprio volto ad evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni diverse suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione dell'insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato. V. Cass. 13.1.2006 n. 517, *RGL*, 2006, II, 449, nt. Grizzo, secondo la quale il criterio di determinazione della somma con il criterio del punto di invalidità è legittimo solo se il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto e di non aver rimesso al liquidazione del danno ad un

Al di là della fra le due impost della copertura as nella nozione di c quanto in questa tegrà psicofisica nomazione valuta può essere oggi «quando all'estre vissimo [...] la m ma esclusivament

Le evidenti cr sono state eviden contrapponendosi provocato un con ancora più recent imprescindibile e za» tale da render superando così si cimento del dann della vittima ai fi natologico" in un lidate figure del d di nuovo in discu per indurre altra p atti alle Sezioni u gnato dal panora zionale, la pronu quella dottrina ch ste dagli interpret mentative" di cui tato interpretativo sce l'impunità, a l

D'altra parte c le volta a ridurre

puro automatismo. ragione della diver coniuge rispetto a q familiare al turbame

⁵⁵ Cass. 27.5.20 Cass. 16.5.2003 n. 7

⁵⁶ Cass. 20.9.20

⁵⁷ Cass. 23.1.20

⁵⁸ Cass., ord. 4.

⁵⁹ Medici, 2014

Al di là della bontà delle ricostruzioni prospettate, possiamo dire che la scelta fra le due impostazioni influenza, nello specifico ambito lavoristico, l'operatività della copertura assicurativa dell'Inail. Se il danno per perdita della vita non rientra nella nozione di danno biologico quale accolta dall'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, in quanto in questa voce di danno non c'è alcun riferimento alla «lesione dell'integrità psicofisica» suscettibile di valutazione medicolegale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, lo stesso non può essere oggetto della copertura assicurativa dell'Inail⁵⁵. Di conseguenza, «quando all'estrema gravità delle lesioni segua, dopo un intervallo di tempo brevissimo [...] la morte, non può essere risarcito il danno biologico "terminale" [...] ma esclusivamente il danno morale»⁵⁶.

Le evidenti critiche alle quali i filoni interpretativi sopra descritti si espongono sono state evidenziate da un recente sentenza – la c.d. sentenza Scarano⁵⁷ – che contrapponendosi in generale al ragionamento dei giudici della suprema corte ha provocato un contrasto interpretativo la cui portata ha indotto a richiedere in tempi ancora più recenti l'intervento delle Sezioni unite. Il diritto alla vita «costituisce imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza» tale da rendere risarcibile per via ereditaria il danno da morte immediata in sé, superando così sia il requisito dell'«apprezzabile intervallo di tempo» per il risarcimento del danno biologico terminale, sia il requisito della «lucidità e coscienza» della vittima ai fini del ristoro del danno morale. L'aver collocato il danno c.d. «tanatologico» in una categoria autonoma di danno aggiuntiva rispetto alle già consolidate figure del danno morale, di quello esistenziale e di quello biologico ha messo di nuovo in discussione il ragionamento delle sentenze di San Martino e ha finito per indurre altra parte della Cassazione a emanare un'ordinanza di rimessione degli atti alle Sezioni unite della Cassazione⁵⁸. «Di fronte all'inestricabile dedalo consegnato dal panorama giurisprudenziale, puntualmente ricostruito nell'iter motivazionale, la pronuncia in epigrafe decide di far chiarezza, accogliendo l'invito di quella dottrina che auspicava l'abbandono delle categorie dogmatiche, create e poste dagli interpreti a base dell'argomentare ma propense a divenire "gabbie argomentative" di cui risulta impossibile liberarsi anche quando conducono a un risultato interpretativo non più rispondente al prevalente sentire sociale, che mal recepisce l'impunità, a livello civilistico, della lesione del bene primario della vita»⁵⁹.

D'altra parte da tempo parte della dottrina aveva avviato una riflessione generale volta a ridurre le difficoltà concettuali create dall'inquadramento del danno bio-

puro automatismo. Quindi la valutazione del danno deve essere differenziata anche in ragione della diversa posizione del richiedente tenendo conto della diversa posizione del coniuge rispetto a quella della figlia e non rapportando quindi il *pretium doloris* del singolo familiare al turbamento psichico subito da ciascuno di essi in conseguenza del fatto illecito.

⁵⁵ Cass. 27.5.2009 n. 12326, *GC*, 2011, I, 2380. In senso sostanzialmente conforme, Cass. 16.5.2003 n. 7632, cit.

⁵⁶ Cass. 20.9.2011 n. 19133, *AGCSS*, 2012, 335

⁵⁷ Cass. 23.1.2014 n. 1361, *FI*, 2014, I, 719 nt. Palmieri, Pardolesi.

⁵⁸ Cass., ord. 4.3.2014 n. 5056, *FI*, 2014, I, 771.

⁵⁹ Medici, 2014, 772.

logico nel danno conseguenza che implicava che la perdita della vita potesse essere risarcita in termini di danno biologico ovvero di danno morale, solo in presenza di una condizione di sopravvivenza, facendo leva su altri percorsi interpretativi, ad esempio, valutando a favore della vittima la «perdita delle *chance* di sopravvivenza»⁶⁰ e, conseguentemente, convertendole in denaro.

Indipendentemente da quello che saranno le future argomentazioni delle Sezioni unite, chiamate a dirimere l'attuale ed ennesimo contrasto sul tema del ristoro dei danni non patrimoniali, non possono non essere condivise le affermazioni contenute nella sentenza Scarano laddove si sottolinea che «la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica» poiché «il diritto alla vita è altro e diverso rispetto al diritto alla salute» così che la sua risarcibilità «costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza». In definitiva, il monito dei giudici della Suprema Corte è sempre lo stesso: l'opera interpretativa del giudice non può prescindere da un confronto con i fatti comprovati dalle parti e quindi «la diversità ontologica dei suindicati aspetti (o voci) di cui si compone la categoria generale del danno non patrimoniale impone che, in ossequio al principio (delle Sezioni unite del 2009 assunto ad assioma) della integrità del risarcimento dei danni, questi in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti e nessuno sia lasciato privo di ristoro». E forse proprio l'interpretazione secondo cui il danno non patrimoniale non è suddividibile in sottovoci alla luce dei fatti non va o rende difficile non andare in questo senso.

5. Le problematiche del danno alla persona da infortunio sul lavoro o da tecnopatologia e del relativo risarcimento, già di per sé complesse, risultano oggi ancor più articolate, per effetto dell'emersione di fattispecie di danno di recente apprezzamento, come, in particolare, quelle collegate al *mobbing*, allo *stress*, alla costrittività organizzativa⁶¹. In questo caso, a differenza delle fattispecie rappresentate in precedenza, non si tratta di stabilire se e in che misura nell'ambito di un infortunio o di una malattia professionale il danno biologico o/e il danno morale possano trovare riconoscimento, quanto piuttosto di verificare i presupposti della sussunzione dell'intero evento – conseguenze derivate da *mobbing* ad esempio – all'interno dell'operatività del sistema dell'assicurazione obbligatoria. Il problema non è di poco conto perché si tratta di capire se a fronte di un disturbo depressivo, cagionato da un comportamento persecutorio realizzato da una serie di azioni ostili, sistematiche e ripetute nel tempo dal datore di lavoro, tale disturbo possa essere considerato infortunio sul lavoro o malattia professionale e, conseguentemente, possa venire indennizzato dall'Inail. La questione, peraltro, si è già posta in passato ricevendo, sempre in passato, soluzione positiva. Il riferimento è ad una circolare Inail⁶² nella

quale venivano imparsate da situazioni di c
le⁶³, nel quale le stess
soggette a denuncia o

L'intenzione dell'
vendo dalla considera
da fattori di nocivi
«all'organizzazione a
aziendale», risultava
Neanche le precisazio
assicurativa le sole s
con esclusione dei c
mento dell'attività la
stessa circolare nella
tività organizzativa a
fattispecie del *mobbi*
lungata attribuzione
compiti lavorativi co
all'«esercizio esasse
perché sia a voler u
professionali, in ent
mancante di alcuni c
della malattia profes
al requisito dell'occa
mente individuata ne
tensità. Ora a ben g
identificare l'«occas
ritenerne la causa vi
un solo episodio ma
prolungato logorame
scia il posto alla dur
inquadrare la costrit
verso ambito, tuttav
dell'art. 3 del T.U.
nell'esercizio e a ca
l'obbligo assicurativ
tare come in ipotes
ratore abbiano una

⁶⁰ Ziviz, 2011b, 47; Severi, 2003, 304.

⁶¹ Da ultimo Cass. 8.3.2011 n. 5437, *DL*, 2011, 147.

⁶² V. Circolare Inail n. 71/2003, «Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale. Modalità di trattazione delle pratiche».

⁶³ V. d.m. 27.4.2011
decreto hanno implic
successivo d.m. 14.1.2011
malattie da «disfunzio

⁶⁴ Per queste ragio
lavoratore – era stato
alle costrittività organ

quale venivano impartite le istruzioni necessarie alla tutela di alcune malattie causate da situazioni di costrittività lavorativa ed ad un successivo decreto ministeriale⁶³, nel quale le stesse patologie venivano ricomprese negli elenchi delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi dell'art. 139 T.U.

L'intenzione dell'interprete mirata ad ampliare la tutela del lavoratore, muovendo dalla considerazione che un danno alla salute non è necessariamente creato da fattori di nocività intrinseci alle lavorazioni ma anche da fattori legati «all'organizzazione aziendale delle attività lavorative» ossia dalla c.d. «costrittività aziendale», risultava difficilmente rapportabile al sistema così come configurato. Neanche le precisazioni contenute nella circolare volte ad ascrivere alla fattispecie assicurativa le sole situazioni con caratteristiche strutturali, durature ed oggettive con esclusione dei conflitti personali e delle vicende attinenti al normale svolgimento dell'attività lavorativa⁶⁴ avevano fugato tali dubbi. In primo luogo perché la stessa circolare nella misura in cui esplicitava le situazioni ricollegabili alla costrittività organizzativa alludeva alle condotte tipicamente vessatorie che integrano la fattispecie del *mobbing*, riferendosi allo «svuotamento delle mansioni», alla «prolungata attribuzione di compiti dequalificanti», alla «mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata», ai «ripetuti trasferimenti ingiustificati» e all'«esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo». In secondo luogo perché sia a voler utilizzare il parametro degli infortuni sia quello delle malattie professionali, in entrambi i casi comunque la costrittività organizzativa risultava mancante di alcuni degli elementi fondamentali alla costruzione dell'infortunio o della malattia professionale. Per il verificarsi della fattispecie «infortunio» accanto al requisito dell'occasione del lavoro occorre anche la c.d. causa violenta, solitamente individuata nell'azione di un fattore esterno lesivo dotato di rapidità ed intensità. Ora a ben guardare mentre in ipotesi di costrittività organizzativa si può identificare l'«occasione di lavoro» è difficilissimo se non addirittura impossibile ritenere la causa violenta. La costrittività organizzativa non ha, infatti, alla base un solo episodio ma un insieme di episodi reiterati nel tempo che portano ad un prolungato logoramento psichico e, dunque, in questa fattispecie l'istantaneità lascia il posto alla durata. Proprio il requisito temporale «durata» potrebbe portare ad inquadrare la costrittività organizzativa tra le malattie professionali. In questo diverso ambito, tuttavia, è il nesso eziologico a creare maggiori difficoltà. Ai sensi dell'art. 3 del T.U. la malattia professionale, infatti, deve essere contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni che in base all'art. 1 del T.U. delimitano l'obbligo assicurativo secondo un criterio di maggiore pericolosità. È facile constatare come in ipotesi di costrittività organizzativa i disturbi che conseguono al lavoratore abbiano una causa estranea rispetto alle mansioni svolte e quindi occorre-

⁶³ V. d.m. 27.4.2004. Le stesse ragioni che hanno condotto all'annullamento di tale decreto hanno implicato quale logica conseguenza di presumere l'illegittimità anche del successivo d.m. 14.1.2008, che nelle nuove liste ha riproposto un identico riferimento alle malattie da «disfunzioni dell'organizzazione del lavoro». Ludovico, 2009.

⁶⁴ Per queste ragioni soltanto il *mobbing* strategico – finalizzato all'allontanamento del lavoratore – era stato compreso nel rischio tutelato, purché realizzato con modalità analoghe alle costrittività organizzative. Cfr. Giubboni, 2006, 192.

rebbe allargare a dismisura anche in questo ambito il nesso di causalità «riconoscendo anche alle malattie professionali una più ampia eziologia che dovrebbe coincidere con la semplice occasionalità degli infortuni»⁶⁵.

La circolare Inail forzava la mano a quegli interventi con cui la Corte costituzionale aveva superato il sistema tabellare chiuso ammettendo la tutela di qualunque patologia non tabellata per la quale il lavoratore fosse in grado di dimostrarne l'origine professionale⁶⁶. Nella prospettiva Inail, infatti, il superamento della tipicità delle malattie si sarebbe risolto anche nel superamento del rischio protetto, con conseguente tutelabilità delle malattie non imputabili alla lavorazione e con conseguente caduta della distinzione fra operatività della presunzione legale dell'origine professionale per le sole malattie tabellate e dell'onere probatorio a carico del lavoratore per la ricorrenza di quelle non tabellate⁶⁷. L'intento della Circolare, in apparenza volto esclusivamente a sostituire il riferimento alla «lavorazione» con quello più generico dell'«organizzazione del lavoro» di fatto introduceva sostanziali modifiche alla nozione di malattia professionale così come elaborata dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, dotandola surrettiziamente del vantaggio dell'inversione dell'onere della prova che assiste solo le tecnopatie tabellate. E in questo senso si sono appuntate le censure del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittima la circolare e i d.m. ad essa conseguenti al di fuori di un intervento normativo

⁶⁵ Ludovico, 2009, 1043. V., anche per un proposta operativa, Pasquale, 2013.

⁶⁶ C. Cost. 18.2.1988 n. 179, *OGI*, 1988, 591, con la quale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale – in riferimento all'art. 38, c. 2, Cost. – dell'art. 3, c. 1, del d.p.r. 1224/1965 nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali [...] è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro». Per un commento, v. Alibrandi, 1988. All'orientamento inaugurato dalla Corte costituzionale ha fatto seguito una consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito: Cass. n. 15591/2001, cit.; Cass. 3.12.2002 n. 17127, *MGC*, 2002, 2102; Cass. 28.8.2002 n. 12629, *MGC*, 2002, 1598, che ha riconosciuto la possibilità di far valere il diritto alla tutela in caso di malattia non tabellata provando «l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione ed il rapporto eziologico tra quest'ultima e la tecnopatia»; Cass. 10.2.2011 n. 3227, *MGC*, 2011, 213; Cass. 21.6.2006 n. 14308, *MGC*, 2006, 6; Cass. 10.6.2004 n. 20946, *DRI*, 2005, 194; Cass. n. 17127/2002, cit.; Cass. 27.12.1999 n. 14565, *MGC*, 1999, 2625; Cass. n. 12629/2002, cit. Il problema è risolto con l'approvazione del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che, all'art. 10, c. 4, ha espressamente stabilito che «sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle [...] delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale».

⁶⁷ Tar Lazio, sez. Roma, 4.7.2005 n. 5454, *LG*, 2005, 1119, nt. Sorgi, con una pronuncia di dubbia tenuta ha ritenuto che la circolare avesse completamente disatteso questa ripartizione degli oneri probatori, avendo desunto l'origine professionale della malattia dalle stesse vicende di costrittività organizzativa, al pari di quanto avviene in ambito tabellare dove la professionalità dell'evento e il nesso causale vengono presuntivamente dedotti dall'esercizio della lavorazione morbigena. Da qui la sua illegittimità per aver realizzato una impropria inversione degli oneri probatori, avendo applicato alle malattie da costrittività organizzativa una presunzione identica a quella delle malattie tabellate.

espresso⁶⁸. Rettore che in q all'art. 3 del T

Si tratta di al 2009 ossia trova nuova li samente stabi comprese nell le». Proprio il care un sisten sionali anche all'art. 1, d.p.r quali «il lavor rimenti al tipo colto piename nali nell'indus n. 47/2008, ne cui all'art. 1 d mana⁶⁹.

⁶⁸ Modific ritenuto di comp circolare ammi quindi la stess: collegate alla ge del legislatore, compiuto media della Corte così motivi il Consig legittimamente r 38/2000 ha affid dell'aggiorname costrittività orga ragione insusce 1576, sez. VI, *F*

⁶⁹ V. già C. affermato che « aperte, e che, pe malattie non tip specificatamente sprudenza della affermare (Cass. servizio e della n nesso causale ne professionali – a nesso eziologico specifico di una generale v. Giubl

espresso⁶⁸. Resta da chiedersi allora, proprio in assenza di un intervento del legislatore che in qualche modo agisca sulla nozione di malattia professionale di cui all'art. 3 del T.U., quale valenza abbia introdurre nuovamente l'argomento.

Si tratta di dare conto di un recente orientamento giurisprudenziale, successivo al 2009 ossia al pronunciamento del Consiglio di Stato più volte richiamato, che trova nuova linfa vitale nell'art. 10, c. 4, del d.lgs. n. 38/2000 laddove ha espressamente stabilito che «sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle [...] delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale». Proprio il disposto dell'art. 10 del d.lgs. n. 38/2000 non si limiterebbe a codificare un sistema tabellare misto, ma includerebbe nel novero delle malattie professionali anche quelle derivanti da lavorazioni atipiche, diverse cioè da quelle di cui all'art. 1, d.p.r. n. 1124/1965, richiamato dallo stesso art. 3 dello stesso d.p.r., per le quali «il lavoratore dimostri, *tout court*, l'origine professionale, senza ulteriori riferimenti al tipo di attività lavorativa svolta». Senso questo che, peraltro, era stato già colto pienamente dal d.m. 9 maggio 2008, «Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura», e dalla successiva circolare applicativa Inail n. 47/2008, nella misura in cui si afferma che è assicurato il lavoro («l'attività» di cui all'art. 1 del T.U. n. 1124/1965) e non solo il rischio specifico che da esso promana⁶⁹.

⁶⁸ Modifiche profonde sul piano sistematico che giustamente il Consiglio di Stato ha ritenuto di competenza esclusiva del legislatore, non potendo essere affidate ad una semplice circolare amministrativa: «La possibilità di estendere l'ambito del rischio assicurato, e quindi la stessa ascrivibilità alle prestazioni previdenziali delle malattie professionali collegate alla generale, richiamata dalla circolare medesima, richiede allo stato l'intervento del legislatore, che riformuli in senso ampliativo lo stesso art. 1, ma non può essere compiuto mediante una circolare interpretativa dissonante, tra l'altro, dalla stessa sentenza della Corte costituzionale che la circolare assume a proprio fondamento». Per gli stessi motivi il Consiglio di Stato ha escluso che le patologie indicate dalla circolare potessero legittimamente risultare dagli elenchi dell'art. 139 T.U., ai quali l'art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 38/2000 ha affidato la funzione di individuare le malattie da tenere sotto osservazione ai fini dell'aggiornamento delle tabelle. Una funzione ritenuta incompatibile con le malattie da costrittività organizzativa, le quali, ponendosi al di fuori della tutela, risultano a maggior ragione insuscettibili di un riconoscimento in sede tabellare. V. Cons. Stato 17.3.2009 n. 1576, sez. VI, *FI*, 2009, 9, 433, nt. Giubboni.

⁶⁹ V. già C. Cost. 18.2.1988 n. 179, cit.; v. Cass. 3.2.1989, 696, *RIMP*, 1989, II, 9, ha affermato che «al cosiddetto sistema tabellare chiuso è subentrato quello misto con liste aperte, e che, pertanto, la tutela previdenziale in argomento va considerata estesa anche a malattie non tipiche o non riconducibili ad un certo agente patogeno tramite lavorazioni specificatamente indicate». Il principio è stato poi costantemente seguito dalla giurisprudenza della medesima Corte che, anzi, nel tempo ne ha anche ampliato la portata, sino ad affermare (Cass. 25.2.2005 n. 4005, *DeJure*), che le differenze tra gli istituti della causa di servizio e della malattia professionale si sono attenuate per effetto dell'evoluzione in tema di nesso causale nelle malattie professionali. Infatti in vigenza del sistema chiuso, le malattie professionali – a differenza della causa di servizio, che veniva riconosciuta in ragione del nesso eziologico con il lavoro – erano indennizzabili solo in quanto connesse al rischio specifico di una determinata lavorazione, sicché i due istituti non erano assimilabili. In generale v. Giubboni, 2006, 171.

Ciò vuol dire quindi che anche le malattie professionali «contratte al di fuori delle lavorazioni tipiche e/o non tabellate [...] che, ritenute oggi di possibile o probabile origine lavorativa (e per tale ragione monitorate), un domani potrebbero essere ritenute di origine professionale *tout court*»⁷⁰ e, nel caso in cui si tratti di disturbo dell'adattamento cronico, una volta accertata la natura professionale l'Inail potrebbe essere chiamato al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13, c. 2, lett. a del d.lgs. n. 38/2000, in modo molto più semplice di quanto non accada attualmente.

Riassunto. L'A. affronta il tema della risarcibilità dei danni conseguenti alla violazione dell'art. 2087 c.c. al fine di verificare i livelli di interferenza intercorrenti fra responsabilità civile e responsabilità previdenziale con riferimento ad alcune voci di danno: biologico, tanatologico e da costrittività organizzativa. Nel saggio si sottolineano le particolarità proprie dei due sistemi e i complessi percorsi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza al fine a volte di evitare sovrapposizioni fra voci di danno risarcibili; a volte, al contrario, esclusioni di alcune di esse.

Parole chiave: Infortuni sul lavoro e malattie professionali; Danno non patrimoniale; Risarcimento del danno.

Abstract. The A. addresses the issue of damages refundable, when they result from the breach of Article. 2087 c.c. in order to check interferences between civil liability and insurance liability with respect to certain heads of damage: biological, death damages and organization. In the essay the A. highlights the particularities of two systems and the complex paths developed by case-law and scholarship, in order to avoid the overlap between refundable damages and at times, on the contrary, exclude some of them.

Keywords: Accidents at work and occupational diseases; Non pecuniary damages; Compensation for damage.

⁷⁰ T. Reggio Calabria, sez. lav., 24.2.2010, *GM*, 2010, 2737 secondo il quale «non possono farsi rientrare tra le malattie professionali le patologie psichiche che discendono direttamente ed immediatamente dal *mobbing*. Possono rientrare solo nei casi in cui il *mobbing* venga configurato quale mero antecedente storico e la genesi della patologia sia ricondotta all'attività lavorativa in sé e per sé considerata, ossia indipendentemente dalle dinamiche conflittuali e relazionali in cui essa si inserisce e delle quali rappresenta l'esito; vale a dire nei casi in cui la patologia sia eziologicamente connessa all'attività lavorativa oggettivamente considerata, ossia al netto della carica lesiva riconducibile immediatamente al dato comportamentale (cioè al comportamento del datore di lavoro) ed in particolare all'intento vessatorio o persecutorio perseguito dal datore di lavoro». Per connessione v. anche T. Ivrea 30.1.2008, *FI*, 2008, I, 967, secondo la quale ai fini della liquidazione del danno biologico riportato da un lavoratore a seguito di illegittimo demansionamento, non è utilizzabile il sistema tabellare delle lesioni micropermanenti causate da sinistri della circolazione stradale.

Riferimenti bibliografici

- Alibrandi G. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Corte Costi.
- Balzarini G. (1998), *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè.
- Castronovo C. (2009), *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè.
- Cattaneo G. (1998), *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè.
- Cinelli M. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, p. 138 ss.
- Cinelli M. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, W.P. Libe, www.unime.it/ri.
- Cinelli M., G. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, zione dell'editore, *RGT*.
- Ciriello A. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Costanzo A. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, alla vita.
- Dalla Riva R. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Di Majo A. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, tratti tra.
- Fontana A. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Ghezzi G. (1998), *Il danno non patrimoniale*, Giubboni S. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Giubboni S. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, le. Relaz.
- <http://www.unime.it/ri> pdf (cons.).
- Giubboni S. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Giubboni S. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, 3/2011.
- olympus (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Giubboni S. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Padova.
- La Peccerelli (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, risarcim.
- Lipari N. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Ludovico G. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, tore. *RL*.
- Ludovico G. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, gno: la.
- Marella M. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, moniali.
- Medici C. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, Mengoni L. (2009), *La responsabilità del danno non patrimoniale*, *RDCon*.

Riferimenti bibliografici

- Alibrandi G. (1988). Sistema misto per le tecnopatie dopo la sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale. *MGL*, p. 17 ss.
- Balzarini G. (1965). *La tutela del contraente più debole nel diritto del lavoro*. Padova: Cedam.
- Castronovo C. (1976). Obblighi di protezione e tutela del terzo. *Jus*, p. 123 ss.
- Castronovo C. (2006). *La nuova responsabilità civile*. Milano: Giuffrè.
- Cattaneo G. (1964). *La cooperazione del creditore all'adempimento*. Milano: Giuffrè.
- Cinelli M. (2007). Il danno non patrimoniale alla persona del lavoratore, un *excursus* su responsabilità e tutele. In: Aa.Va., *Il danno alla persona del lavoratore*. Milano: Giuffrè, p. 138 ss.
- Cinelli M. (2011). Sul risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o da tecnopatia, oggi. W.P. Libertà lavoro e sicurezza sociale n. 1/2011. Testo disponibile al sito: http://www2.unimc.it/ricerca/dipartimenti/liberta-lavoro-e-sicurezza-sociale/working-papers/cinelli_danno_tecnopatia.pdf (consultato il 4.9.2014).
- Cinelli M., Giubboni S. (1998). Il contributo della giurisprudenza costituzionale all'evoluzione dell'assicurazione contro gli infortuni: in particolare, il problema del danno biologico. *RGU*, p. 921 ss.
- Ciriello A. (2008). Il danno differenziale nella giurisprudenza. *RCDL*, p. 449 ss.
- Costanzo A. (1997). Il danno biologico da morte tra diritto all'integrità psicofisica e diritto alla vita. *GC*, I, p. 2841 ss.
- Dalla Riva R. (2009). Il c.d. "danno differenziale" nel diritto del lavoro. *LPO*, p. 475 ss.
- Di Majo A. (2013). Giustizia e "materializzazione" nel diritto delle obbligazioni e dei contratti tra (regole di) fattispecie e (regole di) procedura. *Europa d. priv.*, p. 797 ss.
- Fontana A. (2011). Azione di regresso. Aspetti e problematiche attuali. *RIMP*, p. 411 ss.
- Ghezzi G. (1965). La mora del creditore nel rapporto di lavoro. Milano: Giuffrè.
- Giubboni S. (2006). Mobbing e tutela previdenziale. *QDLRI*, n. 29, p. 176 ss.
- Giubboni S. (2007). Infortunio, malattia professionale e risarcimento del danno differenziale. Relazione all'incontro di studi del CSM, 2-4 maggio 2007. Testo disponibile al sito: http://www.personaedanno.it/attachments/allegati_articoli/AA_018511_resource1_orig.pdf (consultato il 4.9.2014).
- Giubboni S. (2009). L'Inail, il mobbing e il Consiglio di Stato. *FI*, III, c. 433 ss.
- Giubboni S. (2011). La crisi della regola dell'esonero. I Working papers di Olympus, n. 3/2011. Testo disponibile al sito: <http://ojs.uniurb.it/index.php/WP-olympus/article/view/20> (consultato il 4.9.2014).
- Giubboni S., Ludovico G., Rossi A. (2014). *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*. Padova: Cedam.
- La Peccerella L. (2008). Il danno alla persona nell'infortunistica del lavoro tra indennizzo e risarcimento. *RIMP*, p. 47 ss.
- Lipari N. (2012). Danno tanatologico e categorie giuridiche. *RCDP*, p. 523.
- Ludovico G. (2009). L'Inail e il mobbing; per il Consiglio di Stato la parola spetta al legislatore. *RIDL*, II, p. 1042 ss.
- Ludovico G. (2013). La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale. *DRI*, p. 1058 ss.
- Marella M.R. (2013). Struttura dell'obbligazione ed analisi rimediale nei danni non patrimoniali da inadempimento. *RCDP*, p. 35 ss.
- Medici C. (2014). Danno da morte, responsabilità civile e ingegneria sociale. *FI*, I, c. 771 ss.
- Mengoni L. (1954). Obbligazioni di "risultato" e obbligazioni di "mezzi (studio critico). *RDComm*, I, p. 185 ss.

- Montuschi L. (2009). Il risarcimento dei danni non patrimoniali: "personalizzare" si può. *RIDL*, II, p. 901 ss.
- Napoli M. (2004). La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processo: interessi protetti e forme di tutela. In: Barbieri M., Macario F., Trisorio Liuzzi G., a cura di, *La tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro*. Milano: Giuffrè, p. 65 ss.
- Nogler L. (2006). La deriva risarcitoria della tutela dei diritti inviolabili del lavoratore dipendente. *QDLRI*, p. 63 ss.
- Pasquale C. (2013). Il *quantum* nel danno da *mobbing*: rilevanza del pregiudizio biologico. *DR*, p. 330 ss.
- Persiani M. (1992). Tutela previdenziale e danno biologico. *DL*, I, p. 232 ss.
- Pietropaoli B. (2000). La tutela assicurativa del danno biologico. *DL*, I, p. 64 ss.
- Poletti D. (2009). La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali. *RCP*, p. 76 ss.
- Pulvirenti G. (1997). Risarcibilità del danno alla vita della persona: c.d. danno biologico da morte. *RC*, p. 437.
- Riverso R. (2008). Esiste ancora l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile dell'art. 10 del t.u. 1124/1965?. *LG*, p. 1083 ss.
- Riverso R. (2013). *Il danno alla salute nel rapporto di lavoro*. Trieste: Cendon Libri.
- Rossetti M. (2009). *Il danno alla salute*. Padova: Cedam.
- Severi C. (2003). Perdita di chance e danno patrimoniale risarcibile. *RCP*, p. 296 ss.
- Scognamiglio R. (1968). voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. *NNDI*, XV. Torino: Utet, p. 670 ss.
- Vidiri G. (2011). La liquidazione del danno non patrimoniale: declino delle tabelle e necessaria personalizzazione del danno. *GC*, p. 141 ss.
- Ziviz P. (2011a). È risarcibile la perdita della vita?. *RCP*, p. 1026 ss.
- Ziviz P. (2011b). *Il danno non patrimoniale: evoluzione del sistema risarcitorio*. Milano: Giuffrè.

PROB
NELL
DI DE

di Cat

1. Sfera
del deb
fetti str
casiona
ambigu
la persi
nomia
delega
7. Oltr
sferibil
lanza,
delega

1.
ademp
getti :
zioni,
tà op
ne, no
il cor
della
D
spruc
antin
sulla
deleg
tiva"
fica"

*
Luci
1

DeJ
2

Gior